

REGOLAMENTO (UE) N. 772/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2013

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per la difenilammina sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. La difenilammina è stata oggetto della decisione 2009/859/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza⁽²⁾; ed è oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari⁽³⁾.
- (2) Il 22 agosto 2011, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha formulato un parere motivato sugli LMR attuali relativi alla difenilammina⁽⁴⁾ in cui si esaminano in particolare i

rischi per i consumatori. Tale parere è stato trasmesso alla Commissione e agli Stati membri ed è stato pubblicato.

- (3) In tale parere l'Autorità raccomanda di non iscrivere la difenilammina nell'allegato IV del regolamento (CE) N. 396/2005, né di inserire i CXL nell'allegato II del regolamento anzidetto.
- (4) Tutte le autorizzazioni in vigore relative a prodotti fitosanitari contenenti difenilammina sono state revocate. Gli LMR fissati per tale sostanza attiva negli allegati II e III vanno pertanto soppressi, eccetto quelli relativi a mele e pere.
- (5) Per quanto riguarda la difenilammina in e su mele e pere, gli Stati membri, i paesi terzi e gli operatori del settore alimentare hanno informato la Commissione circa l'impossibilità di evitare la contaminazione crociata di mele e pere non trattate dovuta alla presenza di residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio, in particolari macchinari nonché su superfici e in contenitori, in particolare le casse, e l'impossibilità tecnica di eliminare completamente detti residui in tale fase.
- (6) In base ai dati ricevuti relativi al monitoraggio della contaminazione crociata è opportuno stabilire LMR provvisori al livello più basso possibile per rispondere da un lato alle preoccupazioni dei consumatori a proposito della difenilammina e consentire dall'altro il commercio di mele e pere non trattate.
- (7) Sebbene in questa fase non sia possibile svolgere una valutazione del rischio per i consumatori a causa di varie lacune a livello di dati rilevate dall'Autorità nel fascicolo sulla difenilammina, si può ragionevolmente ipotizzare che un MLR pari a 0,1 mg/kg, ossia cinquanta volte inferiore all'attuale MLR di 5 mg/kg, non ponga un rischio inaccettabile per i consumatori.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 79.

⁽³⁾ GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2.

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diphenylamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *The EFSA Journal* 2011; 9(8):2336 [20 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2336.

